


# IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014

In data 21 gennaio 2015 alle ore 12,00, presso il Comune di RAVELLO, ha avuto l'incontro della

Delegazione Trattante tra:




**Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Comunale**

Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 


e le seguenti Organizzazioni Sindacali

**Organizzazioni Sindacali Territoriali**

**RSU Aziendale**

CGIL FP   
CISL FP   
UIL FPL   
C.S.A. \_\_\_\_\_  
DiCCAP \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Nella Delegazione trattante del 29.01.2014 le parti hanno sottoscritto il contratto integrativo normativo a valere per il triennio 2013/2015, con il quale sono stati definiti i criteri generali per disciplinare le materie devolute a tale livello di contrattazione, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

A seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 18/12/2014, si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014 del personale non dirigente del Comune di Ravello.

Al termine della fase negoziale, le parti sottoscrivono il Contratto Collettivo Decentrato integrativo economico recante la costituzione e ripartizione delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 per l'anno 2014.

## Art. 1

### Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

## Art. 2

### Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

## Art. 3

### Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione di tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2014, non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo di **€ 13.269,79**

4. Si precisa che il fondo per il lavoro straordinario, costituito nell'anno 1998 ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999, è determinato in misura non superiore a quelle destinate al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, e risultava quantificato nell'anno 1999 in **€ 13.680,20**

5. Nell'anno 2000, in applicazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 14, una percentuale del 3% del predetto fondo, confluiva nel fondo delle risorse decentrate, per un importo di **€ 410,41**

3. Per consentire una gestione oculata e correlata ad effettive esigenze organizzative, il fondo annualmente disponibile viene ripartito tra i responsabili di servizio, quantificato in rapporto al numero di personale assegnato e alla categoria di appartenenza. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2013, sono attribuite come da prospetto di seguito riportato

AREA	PERSONALE ASSEGNATO	BUDGET PER AREA
AMMINISTRATIVA	5	€ 6.443,00
FINANZIARIO	1	€ 1.645,00
EDILIZIA PRIVATA	1	€ 1.260,00
LAVORI PUBBLICI	1	€ 1.240,00
CORPO DI POLIZIA LOCALE	2	€ 2.680,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 13.268,00</b>

6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

**Art. 4**  
**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane**  
**e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004**

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
- a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
  - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2014, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

**FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A**

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2014
<b>Art. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4</b>	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 410,41
<b>Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1</b>	
a) importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) e g) dell'art. 15, comma 1, e successive integrazioni;	€ 28.475,05
g) risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in servizio.	€ 5.355,49
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 1.816,08
<b>Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001</b>	
Monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all'1,1%	€ 5.026,36
<b>Art. 32 CCNL 2002 – 2005</b>	
<b>Comma 1</b>	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 2.899,47
<b>Comma 2</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001 <i>L'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale entro il 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	€ 2.338,28
<b>Art. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003 <i>L'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale entro il 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	€ 2.212,46
<b>Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2005 <i>L'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	€ 3.030,49
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 51.564,09</b>




3. In base a quanto previsto dall'art. 31 succitato, la prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, per l'anno corrente vengono considerati i seguenti incrementi:

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2014
<b>Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2</b>	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 11.502,27
<b>Art. 29 CCNL 2002 – 2005 – Comma 2</b>	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	€ 7.087,86
<b>Art. 33 CCNL 2002 – 2005 – Comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 1.207,59
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 19.797,72</b>
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 51.564,09</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 71.361,81</b>

4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, prevede le fonti di finanziamento così specificate:

#### FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

Art. 15 CCNL 01.04.1999	Anno 2014
<b>Comma 1</b>	
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	
> convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (Risorse ISTAT)	
> Risorse nella misura percentuale del 20% dei contributi versati dall'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali (Celebrazione matrimoni civili di cui alla deliberazione di G.C. n.139 del 02.12.2008.	€ 9.600,00
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	€ 9.948,36
<b>Comma 2</b>	
Quota 1,2% del monte salari 1997	€ 4.190,94
<b>Comma 5</b>	
Risorse da destinare al finanziamento di specifici progetti a seguito attivazione di nuovi servizi ovvero per l'implementazione di quelli esistenti	
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5</b>	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 1.110,21
<b>TOTALE TABELLA C</b>	<b>€ 24.849,51</b>

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, viene incrementata da eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, e prevede le fonti di finanziamento così specificate:

<b>FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA D</b>		
<b>FONDO LETTERA k – Art. 15 CCNL 01.04.1999</b>		
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale		
> risorse previste dall'art. 93, comma 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163		<b>€ 63.600,00</b>
> risorse previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94		
> risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97		
<b>TOTALE RISORSE LETTERA k)</b>		<b>€ 63.600,00</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>		<b>€ 88.449,51</b>

**PROSPETTO GENERALE**


<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 71.361,81</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 24.849,51</b>
<b>TOTALE RISORSE LETTERA k)</b>	<b>€ 63.600,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 159.811,32</b>

**Art. 5**

**Riduzione del fondo ex art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010,  
convertito nella legge n. 122/2010**

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. I predetti vincoli sono stati prorogati anche all'anno 2014 ad opera delle disposizioni inserite nell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.
3. Sulla scorta delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si registra che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto.
4. Dalla riduzione del fondo, possono essere escluse le somme indicate dalla Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le informazioni generali e le istruzioni sulla corretta compilazione del Conto annuale.
5. Resta inteso che il fondo complessivo non può, in ogni caso, superare quello costituito nell'anno 2010, che di seguito si riporta.

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2010</b>	<b>FONDO 2010</b>	<b>VOCI DA ESCLUDERE</b>	<b>FONDO DA CONSIDERARE PER LA RIDUZIONE</b>
	<b>€ 71.517,99</b>	<b>€ 715,85</b>	<b>€ 70.802,14</b>




6. Di seguito si propone un prospetto generale recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, determinato, in base alle indicazioni fornite dalla predetta circolare n. 16/2012 per la corretta verificabilità delle prescrizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, e che vanno ad aggiungersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2011 innanzi richiamata.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2014	A DETRARRE	Descrizione
FONDO RISORSE STABILI	€ 71.361,81	€ 1.207,59	Indennità di comparto - colonna 1
FONDO RISORSE VARIABILI	€ 24.849,51	€ 1.110,21	Economie anno 2013 art. 17, comma 5
		€ 9.948,36	Economie straordinario 2013 art. 17, lettera m)
TOTALE RISORSE LETTERA K)	€ 63.600,00	€ 63.600,00	Risorse art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006
		€ 9.600,00	Risorse finanziate per conto terzi
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2014</b>	<b>€ 159.811,32</b>	<b>€ 85.466,16</b>	<b>€ 74.345,16</b>

7. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014 presenta un importo superiore a quello determinato nel 2010. Pertanto, occorre procedere ad una prima riduzione del fondo per **€ 3.543,02**

8. Rispetto al secondo vincolo da verificare, in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale, si ritiene che la procedura, considerata rispettosa dei vincoli descritti, possa essere realizzata effettuando il calcolo del personale medio in servizio nell'anno 2010 e negli anni successivi, determinato come semisomma dei dipendenti presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre. La riduzione del fondo avviene per un importo pari alla variazione percentuale del personale medio negli anni da prendere a riferimento rispetto all'anno 2010.

Fondo risorse decentrate anno 2010	€ 70.802,14
Dipendenti in servizio al 01/01/2010	14,5
Dipendenti in servizio al 31/12/2010	15
Dipendenti in servizio al 01/01/2014	11,5
Dipendenti in servizio al 31/12/2014	13,5
Media Dipendenti in servizio anno 2010	14,75
Media Dipendenti in servizio anno 2014	12,5
Variazione percentuale	84,75%
Determinazione del fondo in attuazione dell'art. 9, comma 2bis	€ 60.001,81
Riduzione del fondo in attuazione dell'art. 9, comma 2bis	€ 10.800,33

9. Dopo l'applicazione della disciplina innanzi illustrata, si rileva che il fondo per l'anno 2014 deve essere ridotto per un importo pari ad **€ 10.800,33** in quanto a seguito riduzione del personale cessato, l'importo registra una riduzione in percentuale del **15,25%** rispetto a quello determinato nell'anno 2010.

110. In conclusione, il fondo complessivo delle risorse decentrate da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2014 viene illustrato nella seguente tabella.

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	Fondo risorse decentrate anno 2014	Risorse escluse dalla riduzione	Fondo risorse decentrate da utilizzare per il C D I anno 2014
Fondo risorse decentrate anno 2014 soggette a riduzione	€ 74.345,16	€ 85.466,16	

Riduzione 1° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 3.543,02		
Riduzione 2° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 10.800,33		
Determinazione del fondo anno 2013	€ 60.001,81	€ 85.466,16	€ 145.467,97
Fondo risorse finanziate per conto terzi			€ 9.600,00
Fondo risorse lettera K)			€ 63.600,00
Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili			€ 72.267,97

**TITOLO III – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**

**Art. 6**

**Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”**

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle “risorse decentrate stabili”, così come di seguito determinate.

**1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2012 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”. Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell’art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2013.

Con la costituzione del predetto fondo si determineranno, altresì, le progressioni dell’anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell’Ente.

L’utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2014 risultante dall’applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

DIPENDENTI PER CATEGORIA	QUOTA ANNUA	
--------------------------	-------------	--

Categ.	Nr. Dipend.	Posizione economica	(X 13 mensilità)	TOTALE
D1	1	D6	€ 7.774,01	€ 7.774,01
	1	D5	€ 5.789,50	€ 5.789,50
	2	D4	€ 4.561,97	€ 9.123,94
	1	D4	€ 2.661,15	€ 2.661,15
C1	3	C5	€ 2.651,10	€ 7.953,30
	1	C2	€ 502,35	€ 502,35
B3	1	B7	€ 1.785,85	€ 1.785,85
B3	1	B6	€ 494,90	€ 494,90
A1	1	A2	€ 201,10	€ 201,10
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 36.286,10</b>

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2014, ammontano a complessive **€ 36.286,10**

**2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2014. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla colonna (1) della Tabella D del citato contratto.

Tale quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell'art. 3 del presente CCDI e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota prevista per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

DIPENDENTI PER CATEGORIA		Nr. Mensilità	QUOTA MENSILE	QUOTA ANNUA	TOTALE
Cat.	Nr. Dipend.				
D	5	12	€ 51,90	€ 622,80	€ 3.114,00
D	1	7	€ 51,90	€ 363,30	€ 363,30
C	1	5	€ 45,80	€ 229,00	€ 229,00
C	4	12	€ 45,80	€ 549,60	€ 2.198,40
B	1	12	€ 39,31	€ 471,72	€ 471,72
B	1	12	€ 19,66	€ 235,86	€ 235,86
A	1	12	€ 32,40	€ 388,80	€ 388,80
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>		<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.001,08</b>

Pertanto, per l'anno 2014 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive € 7.001,08

**RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D**

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2014
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 36.286,10
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005</b>	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 7.001,08
<b>TOTALE</b>	<b>€ 43.287,18</b>

**RIEPILOGO GENERALE**

<b>FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI</b>	<b>€ 145.467,97</b>
<b>FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI</b>	<b>€ 43.287,18</b>
<b>ECONOMIE RISORSE STABILI E VARIABILI</b>	<b>€ 102.180,79</b>
<b>TOTALE RISORSE FINANZIATE PER CONTO TERZI</b>	<b>€ 9.600,00</b>
<b>TOTALE RISORSE LETTERA k)</b>	<b>€ 63.600,00</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER LA CDI</b>	<b>€ 28.980,79</b>

**ART. 7**

**Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"**

1. Dalla quota complessiva del Fondo delle risorse stabili, pari ad € 145.467,97 viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente pari ad € 43.287,18 La quota rimanente pari ad € 102.180,79 verrà utilizzata per il finanziamento degli istituti "variabili".

2. Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", di cui al comma 1 del presente articolo, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 6 del presente CCDI.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

**UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA A**

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2014
<b>Art. 4 CCNL 05/10/2001 – comma 4</b>	
lettera a): Incentivazione della produttività per prestazioni rese all'utenza per servizi pubblici non essenziali	€ 9.600,00
<b>Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2</b>	

lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 14.820,79
indennità di turno	€ 3.500,00
indennità di reperibilità	
indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo	€ 1.000,00
maneggio valori	
lettera e): fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni particolarmente disagiate per il personale di categoria A, B e C	€ 360,00
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D, C e B.	€ 9.300,00
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti particolari responsabilità	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.980,79</b>

#### UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA "K" - TABELLA B

RISORSE Art. 15 - Lettera k)	Anno 2014
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:	
> risorse previste dall'art. 93, comma 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	€ 63.600,00
> risorse per oneri concessori previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94	
> risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	
<b>TOTALE lettera k)</b>	<b>€ 63.600,00</b>

### TITOLO IV – Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"

#### ART. 8

#### *Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"*

##### 1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

↳ N. 2 Agente di Polizia locale ;

Risorse necessarie Totale

€ 3.500,00

### 3. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Si riconosce tale indennità al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

**Risorse necessarie Totale € 1.000,00**

### 4. Disagio

1. Ai dipendenti di categoria A e B che svolgono attività connotate da particolare "disagio", come in prosieguo inquadrate, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio, una indennità mensile determinata in € 30,00, e comunque non superiore ad €. 360,00 annui. A specificazione di quanto previsto, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

2. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Tale condizione, si ravvisa pertanto in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti legittimanti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Funzionario con posizione organizzativa.

3. Si individua fattore rilevante di disagio la prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata, e tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.

4. L'erogazione dell'indennità avviene annualmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

Elenco profili:

p Autista scuolabus unità n. 1

**Risorse necessarie Totale € 360,00**

### 5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Servizio l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Servizio con determina motivata, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

A. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D, C e B, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, C e B	Compensi annui
Responsabilità, formalmente attribuita dal Responsabile di Servizio con atto di organizzazione dirigenziale, nei seguenti ambiti:	Euro 2.500,00 annue se riferita al possesso di tutti e 4 i requisiti;
1. responsabilità della direzione di una struttura organizzativa, intermedia o di base, purché formalizzata nello schema organizzativo (servizio/ufficio);	

azioni plurime e affidamento di tutte le tipologie di procedimenti amministrativi al Servizio/Ufficio di assegnazione e non comportanti l'adozione dell'atto finale del provvedimento;	Euro 2.000,00 annue se riferita al possesso di 3 requisiti
responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, con le funzioni di relazione tecnica e valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento;	Euro 1.000,00 annue se riferita al possesso di 2 requisiti
adempimento di funzioni per cui è prevista l'abilitazione ad un albo professionale, ad esempio: Assistente Sociale, architetto, ingegnere, ufficiale di Stato civile, ecc.	

cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 4 requisiti previsti.

In base alla verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il soddisfacimento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:

istruttore amministrativo	N.3 unità;
istruttore vigilanza	N. 1 unità;
collaboratore amministrativo	N. 1 unità;

**Assarie Totale € 9.300,00**

#### **Art. 37 del CCNL Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.**

Al fine di assicurare la corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in **€ 14.820,79**

il premio nel rispetto della seguente disciplina:

L'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai servizi e per centro di

competenza. Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.

Per incentivare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi è corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.

La ripartizione delle risorse assegnate a ciascun servizio, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, viene effettuata per valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;

La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1). Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati.

La concessione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento tra gli incentivi e gli esiti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;

La valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli

obiettivi. L'attribuzione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, entro il mese di febbraio dell'anno

**7. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 1 lettera d) del CCNL 01/04/1999.**

Con la sottoscrizione del CCDI per l'anno 2013 ed in base ad una specifica direttiva dell'Amministrazione comunale formalizzata con delibera di Giunta comunale n. 139 del 02.12.2008, le risorse variabili sono integrate annualmente mediante applicazione della speciale disciplina contenuta nell'art. 43 della legge n. 449/1997 dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 15, comma 1 – lettera d), del CCNL del 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001.

Le iniziative di erogazione di servizi aggiuntivi hanno la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente e di coprire i costi per l'impiego di risorse umane e strumentali per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzie di diritti fondamentali.

Per i proventi derivanti dalla celebrazione dei matrimoni civili svolti presso la Casa Comunale e presso i Giardini della Principessa di Piemonte, svolti al di fuori dell'ordinario orario di servizio, si determina una percentuale del 20% delle somme corrisposte dall'utenza, in base a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02/12/2013.

Per quanto innanzi illustrato, il fondo della produttività e per il miglioramento dei servizi è incrementato con una somma di **€ 9.600,00** scaturenti dai contributi versati al Comune dall'utenza per le predette attività.

La contrattazione nazionale prevede, tra l'altro, che i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 15 sono definiti in sede di contrattazione decentrata e, per quanto attiene alle risorse che si trattano, adottati in apposito regolamento comunale.

Pertanto, per i compensi relativi alla celebrazione dei matrimoni, vengono di seguito definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme disponibili.

**> Ripartizione dell'incentivo.**

Al personale appartenente all'Ufficio di Stato Civile che ha curato l'organizzazione del matrimonio, ha provveduto alla celebrazione del medesimo e si dedicherà alla cura di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi vengono assegnate somme per incentivazione e miglioramento del servizio per una percentuale del fondo disponibile nella misura del 60%.

Al personale appartenente all'Area Amministrativa assegnato al servizio di assistenza con mansioni tecnico/manutentive viene riconosciuto un importo pari al 20% del fondo disponibile, da corrispondere in base al rendimento individuale ed alla puntualità negli adempimenti assegnati.


Al personale appartenente al servizio di segreteria per attività di supporto agli uffici competenti, alla cura delle relazioni esterne, corrispondenza con l'utenza viene riconosciuto un importo pari al 20% del fondo disponibile, da corrispondere in base al rendimento individuale ed alla puntualità negli adempimenti assegnati.

Gli importi così determinati non potranno essere ripartiti al singolo dipendente in una misura superiore alla retribuzione di posizione spettante al personale titolare di posizione organizzativa nella misura minima pari ad € 5.164,56, come previsto dall'art. 10 comma 2 del CCNL 31.03.1999.

Le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dalla succitata normativa, comprendono anche gli oneri a carico dell'ente.

**8. Produttività individuale ex art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, per un importo pari ad **€ 63.600,00** viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.



Il Responsabile del settore competente predisporrà appositi piani di attività annuali o pluriennali individuando gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati, da cui scaturisce l'erogazione dell'incentivo individuale, e le responsabilità da assegnare. Il progetto potrà prevedere anche step di verifica ed eventuale regolamentazione in itinere.

Gli obiettivi e le responsabilità da assegnare devono discendere direttamente dalle strategie dell'Ente definite nell'ambito delle linee programmatiche formulate dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dall'art. 92 della legge n. 163/2006, alle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 12, comma 1, del D.l. n. 437/96, devono prevedere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente.

#### **Art. 9** **Disposizione finale**

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
4. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Trasparenza, valutazione e merito".

